



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 24 LUGLIO 2024

Riunione del 17 Luglio 2024

- Sig. **Fabrizio COSTANTINO** n.q. di Presidente della S.S. AKADEMIA SANT'ANNA SSD ARL
- S.S. AKADEMIA SANT'ANNA SSD ARL in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito per la discussione del procedimento instaurato nei confronti di:

- Sig. Fabrizio COSTANTINO n.q. di Presidente della S.S. AKADEMIA SANT'ANNA SSD ARL
- S.S. AKADEMIA SANT'ANNA SSD ARL in persona del Presidente p.t.

a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 108/23-24 pervenuto il giorno 16 Maggio 2024 per il seguente capo di incolpazione:

- *Sig. Costantino Fabrizio, n.q. di Presidente del Sodalizio Akademia Sant'Anna S.S.D. AR.L., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 16, co. 3 Statuto FIPAV; 19, co. 2 lett. a) R.A.T. FIPAV; 1, 74, 78 e 102, lett. f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver diffuso, nel corso della conferenza stampa tenutasi al termine della gara 3 playoff serie A2 Tigotà tra le rappresentative Akademia Sant'Anna Città di Messina – Cda Volley Talmasson Fvg del 14 aprile 2014, commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità dell'Ufficiale di Gara designato per la precedente gara 2 playoff serie A2 Tigotà e della Federazione Italiana Pallavolo. Intervista pubblicata anche sul sito www.akademiasantanna.com. Con l'aggravante di aver commesso il fatto a mezzo della stampa e del sito di diffusione www.akademiasantanna.com;*
- *S.S. Akademia Sant'Anna S.S.D. AR.L., per la violazione degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 9, 16, co. 3. Statuto FIPAV; 2, 19, co. 2, lett. a) e b) R.A.T. FIPAV; 1, 74, 76 e 102, lett. f) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver diffuso, il proprio Presidente Costantino Fabrizio, nel corso della conferenza stampa tenutasi al termine della gara 3 playoff serie A2 Tigotà*





tra le rappresentative Akademia Sant'Anna Città di Messina – Cda Volley Talmasson Fvg del 14 aprile 2014, commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità dell'Ufficiale di Gara designato per la precedente gara 2 playoff serie A2 Tigotà e della Federazione Italiana Pallavolo. Intervista pubblicata anche sul sito www.akademiasantanna.com.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto a mezzo della stampa e del sito di diffusione www.akademiasantanna.com.

Alla discussione risultavano presenti in modalità videoconferenza il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli che illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati e la sanzione della sospensione da ogni attività federale per il Presidente e la multa per la società. Per gli incolpati era collegato il Presidente Sig. Fabrizio Costantino, assistito dall'Avv. Massimo Mastroeni.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto trasmesso alla Procura Federale il 16 aprile 2024 dal Responsabile del Settore Nazionale Ufficiali di Gara dott. Luigi Roccatto con il quale veniva segnalato il comportamento del tesserato Fabrizio Costantino che in diverse occasioni aveva fatto dichiarazioni non rispondenti al vero, nonché denigratore del Settore Nazionale UG.

L'incolpato in un'intervista apparsa il 13/04/2024 sul sito della società Akademia aveva criticato la direzione arbitrale di un ufficiale di gara, anche per gare precedenti, tanto da aver richiesto alla Federazione di non designarlo più per altri incontri della società rappresentata. Sul punto l'esponente dichiarava che nessuna segnalazione, ancorché difficilmente accoglibile, era pervenuta in merito alla diversa designazione nelle gare della società.

Nello stesso documento inviato alla procura, rilevava l'esponente che la generica accusa all'arbitro di aver commesso gravi errori oltre ad essere infondata non era veritiera poiché nulla era stato riscontrato; del pari risultavano infondate le critiche alle decisioni del Giudice sportivo conseguenti alle segnalazioni contenute nei rapporti di gara anche perché i provvedimenti non erano stati impugnati nelle forme previste dal regolamento.

Nell'esposto veniva poi segnalato un secondo intervento dell'incolpato, sempre sul sito della società, con il quale si accusava di malafede lo stesso arbitro, per quanto contenuto nel rapporto di gara; per tale circostanza veniva evidenziato dall'esponente come nella gara a cui si faceva riferimento l'arbitro contestato svolgeva le funzioni di secondo e quindi non lui deputato alla redazione del rapporto.

Tali contenuti venivano poi ribaditi in un'intervista dello stesso Costantino apparsa sul canale social Facebook.





La difesa degli incolpati nella memoria depositata eccepiva il " *diritto di ognuno di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*". Rilevava la difesa come tale diritto di critica costituiva discriminazione per la diffamazione, come più volte indicato dalla Corte di Cassazione.

Continuava la difesa rilevando come il Costantino avesse espresso la sua opinione sulla situazione, ritenendo che la squalifica dell'allenatore fosse eccessiva rispetto alla presunta violazione disciplinare e pertanto, in virtù della libertà di espressione, ben poteva l'incolpato criticare le decisioni prese dagli arbitri nell'ambito di una partita tanto più che *"le critiche mosse erano state fatte in modo rispettoso, senza sminuire o mettere in dubbio l'integrità degli arbitri, l'onore degli organi di giustizia sportiva, nonché dell'Istituzione Federale nel suo complesso considerata"*.

Il Tribunale presa visione della documentazione e degli atti depositati nel presente procedimento dalla Procura Federale e dalla difesa degli incolpati

OSSERVA

La responsabilità disciplinare ascritta ad entrambi gli incolpati, nelle rispettive sfere di competenza, appare sussistere ed è meritevole di adeguata sanzione.

Non essendovi dubbio alcuno sulla paternità delle dichiarazioni rese, ai fini dell'accertamento della responsabilità resta solo da valutare se le deduzioni difensive offerte dal sodalizio nelle memorie in atti possano avere efficacia scriminante.

Tale esame però, a giudizio di questo Tribunale, non può risolversi in senso conforme alle conclusioni tratte dalla difesa degli incolpati, atteso che risulta a dir poco insostenibile affermare che termini quali *"errori clamorosi"* del direttore di gara-, il richiamo alla *"richiesta alla Federazione perché lo stesso non venisse più designato in incontri che coinvolgono direttamente il nostro club"* possano farsi rientrare nel diritto di critica.

Anche l'accusa al Giudice Sportivo di aver adottato *"provvedimenti sproporzionati rispetto al comportamento non regolamentare contestato"* riveste carattere di particolare gravità.

Va infine considerato, ai fini disciplinari, come le critiche rivolte agli organi federali siano state più volte reiterate ed alla fine trasmesse sul canale facebook con il chiaro intento di dare alle stesse una massima risonanza.

Considerato peraltro che tali inaccettabili dichiarazioni promanano da un Dirigente che ha la rappresentanza legale di un sodalizio, la condotta antiregolamentare contestata ed accertata risulta ancor più grave e censurabile.





Alla responsabilità del Presidente sig. Costantino Fabrizio consegue ex art. 76 Reg. Giur. quella del sodalizio.

Accertata le responsabilità degli incolpati per i fatti loro contestati e ritenuta sussistente l'aggravante contestata (Art. 102 Reg. Giur. lett. F), ritiene il Tribunale che debbano essere irrogate le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- A carico del Presidente sig. Costantino Fabrizio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre;
- A carico del sodalizio S.S. AKADEMIA SANT'ANNA SSD ARL. la sanzione della multa di € 300,00 (Trecento/00).

Roma, 24 luglio 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 24 luglio 2024

